

IV

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 28/A IV Legislatura

" Ammissione ai benefici della L.R.
13.6.78 e successive modifiche ed
integrazioni delle imprese artigiane
che abbiano fruito della sanatoria di
cui alla legge 28/3/85 n. 47 e succes-
sive modifiche e integrazioni".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 24/5/86.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE: "Ammissione ai benefici della legge regionale 13.6.78, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla L. 28.2. 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni.

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: "Ammissione ai benefici della legge regionale 13.6.78, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, delle imprese artigiane che abbiano fruito della sanatoria di cui alla L. 28.3.1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni.

La L.R. 13.6.78, n. 22, ed il Reg.Reg. 24.5.1979 n. 2, come modificati ed integrati dalla L.R. 5.1.1985, n. 1, e dalla L.R. 11.4.1985, n. 17, prevedono che le domande di contributo in conto capitale per la costruzione, completamento od ammodernamento di laboratori artigiani siano corredate dalla necessaria documentazione tra cui anche la copia conforme all'originale della concessione edilizia.

Con la conseguenza che in mancanza di tale documento non può essere liquidato alcun contributo alle imprese artigiane.

E' nota la situazione esistente anche nella nostra regione circa le costruzioni abusive sulla quale ha inciso la L. 28.3.1985, n. 47.

Orbene le imprese artigiane che hanno fruito della sanatoria prevista dalla legge statale si trovano ora nella impossibilità di fruire dei contributi in conto capitale previsti dalle norme regionali citate in quanto nella totalità dei casi non hanno potuto presentare le domande di contributo proprio perchè prive della concessione edilizia.

Si rende pertanto necessario predisporre apposita normativa che estenda a tali imprese artigiane la possibilità di fruire dei contributi in conto capitale per la costruzione, ampliamento od ammodernamento di laboratorio artigiano.

La proposta di legge in esame realizza appunto tale finalità.

L'art. 1 ammette le imprese artigiane che abbiano usufruito della sanatoria di cui alla L. 28.2.1985, n. 47, ai benefici della L.R. 13.6.78, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.


L'art. 2 fissa un termine perentorio di tre mesi decorrenti dal rilascio della licenza edilizia ovvero dall'entrata in vigore della legge regionale qualora la licenza edilizia sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

L'art. 3 detta direttive per il Settore Artigianato.

Seguono poi le norme di chiusura.

BARI 11 FEB. 1986

L'ASSESSORE
(Dott. Corradino MARZO)



REGIONE PUGLIA

Art. 1.

Estensione benefici di cui alla LR.22/78 e successive modificazioni

Le imprese artigiane che abbiano usufruito della sanatoria di cui alla legge 28.2.1985, n. 47, parzialmente modificata con D.L. 23.4.1985, n. 146, convertito in L. 21.6.1985, n. 298, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, sono ammesse a fruire dei benefici previsti dalla L.R. 13.6.78, n. 22, modificata ed integrata con L.R. 5.1.1985, n. 1 e con la L.R. 11.4.1985, n. 17.

Art. 2.

Presentazione domanda

La domanda di contributo deve, sotto comminatoria di decadenza, essere presentata all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore Artigianato - entro e non oltre tre mesi decorrenti dal rilascio della licenza edilizia in sanatoria con la copia autenticata della licenza edilizia medesima.

Qualora la licenza edilizia in sanatoria sia stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il termine perentorio di mesi tre decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella domanda di contributo l'impresa deve indicare se i lavori di costruzione, ampliamento od ammodernamento del laboratorio siano già ultimati od in corso di ultimazione.

La domanda di contributo con la copia autentica della licenza edilizia può altresì essere spedita per posta all'Assessorato Industria, Commercio ed Artigianato - Settore Artigianato - esclusivamente con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso, ai fini del decorso del termine di cui ai precedenti commi, fa fede la data risultante dal timbro postale apposto sul plico.

Art. 3.

Documentazione definitiva di spesa

Le domande di contributo saranno definite sulla base delle seguenti direttive:

a)-richiesta della documentazione definitiva di spesa da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno fissando all'interessato un termine perentorio di mesi tre per la trasmissione della documentazione medesima per tutte le opere che risultino già ultimate alla data della domanda di contributo;

b)-fissazione di un termine perentorio di mesi ventiquattro da farsi con raccomandata con ricevuta di ritorno per il completamento delle opere e per la trasmissione della documentazione definitiva di spesa.

La documentazione definitiva di spesa è quella prevista nell'art. 30 del Reg. Reg. 24.5.1979, n. 2, e sue successive modifiche ed integrazioni.

REGIONE PUGLIA

Art. 4.

Norma finanziaria

Per quanto non derogato nei precedenti articoli si applicano le disposizioni della L.R. 13.6.78, n. 22, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si fa fronte con i fondi già stanziati al Cap. 0701120 del Bilancio di previsione 1986.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 6/6/86